

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

Tra **D&T srl** con sede in Milano V.le Luigi Majno n. 40, Cod. Fis. e Partita IVA 12709530153, in persona del suo Amministratore unico Sergio Mior (in seguito Società *Committente*) e il/la **Sig./ra STEFANO FANTIN** nato/a a SESTO S. GIOVANNI (MI), il 29/07/1981 residente in Via Solferino n. 20 – Lainate (MI), Cod. Fisc. **FNTSFN81L291690I** (in seguito Collaboratore),

PREMESSO

che la Società D&T srl (in seguito Committente) ha per oggetto e svolge attività di Informatica atte a fornire Servizi di Consulenza e a progettare e sviluppare prodotti informatici,

TUTTO CIO' PREMESSO

La Società D&T srl intende affidare al Collaboratore i seguenti incarichi:

- **A** - Dal 09/10/2012 per **4** mesi anche non continuativi con consegna dei risultati di Progetto entro il 09/01/2013: **“Apprendimento di tecnologie e funzionalità relative al RDBMS Oracle e PostgreSQL, in particolare alle relative strategie di gestione della transazione, al fine di comprendere le modalità di creazione della funzionalità FlashBack in PostgreSQL similmente a quella attiva in Oracle e proporre una realizzazione”**

- **B** - Dal 10/01/2013 per **8** mesi anche non continuativi, con consegna dei risultati di Progetto entro il 09/10/2013: **“Analisi e sviluppo di architetture Load Balancing, High Availability, Disaster Recovery, Backup e FlashBack Recovery in ambito di Progetti D&T, in tecnologia Oracle o PostgreSQL, con conseguente organizzazione del Maintenance evolutivo”**.

Le attività relative ad uno o più Progetti possono, per esigenze aziendali, essere sospese per l'espletamento di attività relative ad un altro Progetto, quindi riprese successivamente.

1. Nell'espletamento delle attività, il Collaboratore dovrà operare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, in particolare, farà buon uso della sua professionalità e delle sue doti di analisi e sintesi, che non subirà limitazioni da parte della Società committente.
2. Il Collaboratore lavorerà in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di fasce orarie di lavoro e di presenza, con scelta di assenze e di periodi feriali a sua discrezione, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte della Società.
3. Le parti escludono qualsiasi vincolo di subordinazione.
4. Con cadenza mensile il Collaboratore dovrà consegnare una documentazione, concordata con la Società D&T, che dimostri il raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti dalla D&T stessa.
5. In caso di recesso da parte del Collaboratore prima della scadenza dei termini di cui sopra (Progetti A e B), o prima che tutti i progetti assegnati siano stati completati, il Collaboratore è tenuto a risarcire alla società Committente il danno eventualmente dalla stessa subito per le seguenti voci: -rimborso delle spese per l'allestimento dei costi;- mancato completamento dei progetti;- mancato preavviso (giorni 60); detto complessivo danno viene indicato, ai sensi dell'art.1382 C.C.(clausola penale) in di € **5.000,00 (cinquemila/00)**, somma che il Collaboratore è tenuto a rimettere alla Committente a titolo di penale al momento del recesso anticipato; sarà facoltà di D&T dimostrare un danno superiore.
6. Salvo compensazione con la penale di cui sopra, la Società committente verserà al Collaboratore il compenso relativo alle prestazioni svolte, non ancora retribuite, salva ancora la facoltà di trattenere le prestazioni prive del benessere, di cui al punto 4, e inutilizzabili o inadeguate o

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

Tra **D&T srl** con sede in Milano V.le Luigi Majno n. 40, Cod. Fis. e Partita IVA 12709530153, in persona del suo Amministratore unico Sergio Mior (in seguito Società *Committente*) e il/la **Sig. /ra Ennio Stefano** nato/a a **Settimo Torinese** il **29/01/1984** residente in **Lalate** Cod. Fisc. **ENSTEN84L29016901** (in seguito Collaboratore),

PREMESSO

che la Società D&T srl (in seguito *Committente*) ha per oggetto e svolge attività di Informatica atte a fornire Servizi di Consulenza e a progettare e sviluppare prodotti informatici,

TUTTO CIO' PREMESSO

La Società D&T srl intende affidare al Collaboratore i seguenti incarichi:

- **A** - Dal per 4 mesi anche non continuativi con consegna dei risultati di Progetto entro il: **“Apprendimento di tecnologie e funzionalità relative al RDBMS Oracle e PostgreSQL, in particolare alle relative strategie di gestione della transazione, al fine di comprendere le modalità di creazione della funzionalità FlashBack in PostgreSQL similmente a quella attiva in Oracle e proporre una realizzazione”**

- **B** - Dal per 8 mesi anche non continuativi, con consegna dei risultati di Progetto entro il: **“Analisi e sviluppo di architetture Load Balancing, High Availability, Disaster Recovery, Backup e FlashBack Recovery in ambito di Progetti D&T, in tecnologia Oracle o PostgreSQL, con conseguente organizzazione del Maintenance evolutivo”**.

Le attività relative ad uno o più Progetti possono, per esigenze aziendali, essere sospese per l'espletamento di attività relative ad un altro Progetto, quindi riprese successivamente.

1. Nell'espletamento delle attività, il Collaboratore dovrà operare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, in particolare, farà buon uso della sua professionalità e delle sue doti di analisi e sintesi, che non subirà limitazioni da parte della Società committente.
2. Il Collaboratore lavorerà in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di fasce orarie di lavoro e di presenza, con scelta di assenze e di periodi feriali a sua discrezione, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte della Società.
3. Le parti escludono qualsiasi vincolo di subordinazione.
4. Con cadenza mensile il Collaboratore dovrà consegnare una documentazione, concordata con la Società D&T, che dimostri il raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti dalla D&T stessa.
5. In caso di recesso da parte del Collaboratore prima della scadenza dei termini di cui sopra (Progetti A e B), o prima che tutti i progetti assegnati siano stati completati, il Collaboratore è tenuto a risarcire alla società *Committente* il danno eventualmente dalla stessa subito per le seguenti voci: -rimborso delle spese per l'allestimento dei costi;- mancato completamento dei progetti;- mancato preavviso (giorni 60); detto complessivo danno viene indicato, ai sensi dell'art.1382 C.C. (clausola penale) in di € 5.000,00 (cinquemila/00), somma che il Collaboratore è tenuto a rimettere alla *Committente* a titolo di penale al momento del recesso anticipato; sarà facoltà di D&T dimostrare un danno superiore.
6. Salvo compensazione con la penale di cui sopra, la Società committente verserà al Collaboratore il compenso relativo alle prestazioni svolte, non ancora retribuite, salva ancora la facoltà di trattenere le prestazioni prive del benessere, di cui al punto 4, e inutilizzabili o inadeguate o

comunque prive di valore per la Committente.

Il compenso per la collaborazione prestata per l'incarico **-A-** -sarà pari a € 2.000,00 (duemila/00 euro) lordi, indipendentemente dall'orario nel quale le attività vengano effettuate, e verrà corrisposto al termine delle attività progettuali, dopo verifica da parte di D&T della coerenza con i compiti assegnati e della loro correttezza e funzionalità sulla base di un collaudo. I compensi saranno erogati su base mensile, in accordo con gli obiettivi stabiliti, e nelle stesse modalità e scadenze definiti per i Dipendenti.

Il compenso per l'incarico **-B-** - sarà pari a € 11.000,00(undicimila/00 euro) lordi.

7. Il collaboratore si obbliga, per un periodo di anni **uno**, decorrente dalla cessazione ed interruzione (anche per cessazione anticipata da parte del collaboratore) del rapporto di lavoro, a non prestare direttamente o indirettamente (ed anche solo saltuariamente), la propria attività di Tecnico Informatico nei limiti territoriali del Comune e della Provincia di Milano, presso i Clienti di D&T o presso il Committente finale dell'attività, presso i quali abbia già prestato o stia prestando la sua predetta attività per conto di D&T o del cliente della stessa. Per tale vincolo di astensione dalla concorrenza ex Artt. 2596 C.C. E 2125 C.C., che il collaboratore è tenuto ad osservare, D&T si obbliga a versare al collaboratore la somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00) lordi, che verranno rimessi insieme al compenso di Progetto per l'incarico **-B-**. In caso di accertato inadempimento al suddetto obbligo, il collaboratore dovrà versare a D&T, indipendentemente dalla prova del danno, la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) come penale a titolo di risarcimento danni. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni relative alla clausola penale (art. 1382 C.C.) e al patto di astensione dalla concorrenza ex art. 2596 C.C.).

8. Il Collaboratore non deve svolgere attività di concorrenza con la società committente e, in ogni caso, prende atto che informazioni, notizie tecniche di lavoro, know how e quant'altro strettamente riservato proprio della Società o dei Clienti della stessa, di cui il Collaboratore verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, sono coperti da segreto professionale e non potranno in nessun modo essere divulgati a terzi od utilizzati in proprio anche a collaborazione ultimata.

9. Le parti convengono che l'improvviso impedimento dovuto a malattia o infortunio non comporta l'automatica proroga del contratto; inoltre, qualora la sospensione del rapporto di collaborazione determinata dai suddetti eventi si protragga per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni, anche se non continuativi, la Committente potrà chiedere la risoluzione del contratto, provvedendo a liquidare il compenso spettante al Collaboratore sulla base del risultato effettivamente prodotto e accettato fino alla data di cessazione.

10. Per quanto non espressamente convenuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia nonché agli usi vigenti nella provincia di Milano; il presente rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.L.vo n.276/2003.

Letto, confermato e sottoscritto